



CORTE DEI CONTI
IL CONSIGLIO DI PRESIDENZA

Vista la legge 13 aprile 1988, n. 117.

Viste le leggi 14 gennaio 1994, nn. 19 e 20.

Vista la legge 20 dicembre 1996, n. 639.

Visto l'art. 3 del d.l.vo 30 luglio 1999, n. 286.

Vista la delibera delle Sezioni riunite n. 1/DEL/2010 del 26 gennaio 2010 recante il Regolamento per l'organizzazione ed il funzionamento degli uffici amministrativi e degli altri uffici con compiti strumentali e di supporto alle attribuzioni della Corte dei conti.

Vista la delibera n. 52, in data 14 febbraio 2019, concernente il Regolamento del Consiglio di presidenza.

Visto in particolare l'art. 29, comma 2, del sopracitato Regolamento concernente le competenze della Commissione per il Regolamento e gli atti normativi, ai sensi del quale: *"La Commissione è competente per l'elaborazione istruttoria di ogni altro atto normativo interno a carattere generale, con speciale riguardo ad iniziative di semplificazione e di consolidamento regolamentare"*.

Vista la delibera n. 140/CP/2018 in data 7 giugno 2018, e ss.mm.ii., concernente i criteri per le nomine, le promozioni e le assegnazioni a posti di funzione.

Considerato che sulla stessa materia sono successivamente intervenute le delibere nn. 170/2018, 183/2018, 1/2019, 59/2019, 61/2019, 151/2019, 209/2019 che hanno modificato o integrato i predetti criteri.

Ritenuto opportuno procedere alla redazione di un nuovo testo della citata delibera n. 140/CP/2018, coordinato con tutte le delibere successivamente intervenute.

Preso atto del deliberato assunto dal Consiglio nell'odierna adunanza;

DELIBERA

di approvare il testo unico della delibera n. 140/CP/2018 coordinato con tutte le delibere successivamente intervenute in materia di nomine, promozioni ed assegnazioni a posti di funzione dei magistrati della Corte dei conti.

4. La data d'indizione della procedura concorsuale inutilmente esperita per la copertura a domanda del relativo posto è applicabile anche ai fini del computo dell'anzianità nella funzione di cui al primo comma del presente articolo, nonché per l'individuazione del settore di appartenenza.

Art. 11

1. I criteri che precedono non trovano applicazione nei casi di trasferimenti determinati da incompatibilità di funzioni o di sedi per vincoli di parentela o affinità con professionisti o altri magistrati, nonché da incompatibilità ambientali.

CAPO IV

**PARERI ED ASSEGNAZIONI PER I CONSIGLIERI DI NOMINA
GOVERNATIVA**

Art. 12

1. Per la copertura dei posti disponibili nella qualifica di Consigliere della Corte dei conti da assegnare a soggetti esterni nell'ambito dell'aliquota riservata al Governo, il parere favorevole è espresso per personalità di qualificata esperienza, professori universitari ordinari di materie giuridiche ed economiche, avvocati che abbiano almeno quindici anni d'esercizio professionale e siano iscritti negli albi speciali per le giurisdizioni superiori, dirigenti di prima fascia od equiparati dei ministeri, degli organi costituzionali e delle altre amministrazioni pubbliche, nonché magistrati con qualifica non inferiore a quella di magistrato di Corte d'appello od equiparata, purché, comunque, sulla base dell'attività svolta, degli studi giuridico-amministrativi e/o economico-finanziari compiuti e delle doti attitudinali, essi dimostrino piena idoneità all'esercizio delle funzioni da svolgere presso la Corte dei conti.
2. Il parere favorevole del Consiglio potrà essere espresso, salvo motivate eccezioni, in ordine ai candidati che, sulla base di conoscenze ed esperienze acquisite in campo economico-finanziario e contabile, in base alla documentazione presentata e all'eventuale audizione davanti al *plenum* dimostrino piena idoneità all'esercizio delle funzioni di controllo e di referto da svolgere presso la Corte dei conti e, in particolare, presso le Sezioni regionali di controllo.¹³

Art. 13

1. Possono essere valutate le sole richieste di parere da parte del Governo per posti disponibili o che si prevede si renderanno disponibili entro tre mesi dalla data della richiesta.
2. In ogni caso, le richieste di parere non possono superare il numero di tre per ciascun posto da ricoprire.

¹³ Vedasi in particolare la dichiarazione in allegato D.

3. Ogni richiesta deve essere adeguatamente motivata anche con l'allegazione di un *curriculum*, da cui risulti il possesso del diploma di laurea, di secondo livello se conseguita nel nuovo ordinamento, in discipline giuridico-amministrative e/o economico-finanziarie e l'espletamento dell'attività svolta per un congruo numero di anni, in modo da garantire il possesso, da parte dell'interessato, di una approfondita esperienza di carattere pratico, oltre che teorico.

Art. 14

1. Per l'espressione del parere favorevole da parte del Consiglio di presidenza, l'età minima degli aspiranti alla nomina a Consigliere della Corte dei conti, nell'ambito dell'aliquota riservata al Governo, non può essere inferiore a cinquantacinque anni, compiuti alla data di formulazione della richiesta di parere.
2. Affinché sia assicurato l'ingresso nella magistratura contabile di soggetti i quali abbiano dinanzi a sé un periodo di servizio di durata tale da consentire loro il pieno inserimento nell'organo ed il proficuo svolgimento delle relative funzioni, è esclusa la valutazione di quanti al momento della proposta abbiano già superato il sessantacinquesimo anno di età. Il predetto limite di età può essere esteso, in casi eccezionali, relativamente a soggetti in possesso di particolari, eminenti requisiti di esperienza, maturati nel campo delle materie economico-finanziarie ed amministrative, fino a sessantasette anni, inderogabili.
3. Il Consigliere di nomina governativa non può essere collocato in posizione di fuori ruolo extra istituzionale o in quella di aspettativa senza assegni di cui all'art. 23 bis del D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, per un biennio dalla nomina.

Art. 15

1. Le assegnazioni dei Consiglieri di nomina governativa da parte del Consiglio di presidenza avvengono sulla base delle esigenze di servizio e delle attitudini professionali, da valutare in base ai titoli di studio posseduti, alle esperienze di lavoro compiute ed alle complessive risultanze del *curriculum* personale.

Art. 16

1. La valutazione della idoneità dei componenti designati dalle Regioni e dalle autonomie locali, viene effettuata sulla base di un'audizione eventuale dinanzi al *plenum* e dei seguenti requisiti:
 - a) diploma di laurea magistrale in almeno una delle discipline di seguito elencate:
 - I. economia e commercio
 - II. scienze statistiche

- III. giurisprudenza
 - IV. altro titolo di studio ad esse equipollente
 - b) attività di insegnamento o di ricerca a livello universitario (o comparabile) e/o significative esperienze professionali di prevalente contenuto economico, aziendalistico, finanziario e contabile acquisite preferibilmente presso lo Stato, le Regioni, gli Enti locali o le Aziende pubbliche.
2. I requisiti indicati alle lettere a) e b) debbono essere resi ostensivi in un *curriculum vitae* a corredo della richiesta di parere all'organo di autogoverno della magistratura contabile.

TITOLO II

COLLOCAMENTI FUORI RUOLO PER FUNZIONI ESTRANEE AI COMPITI DI ISTITUTO

Art. 17

1. Le posizioni di fuori ruolo di natura extra istituzionale in cui possono essere collocati i magistrati della Corte dei conti non debbono superare il numero complessivo stabilito in sede di predisposizione delle piante organiche.
2. Con delibera del Consiglio di presidenza, adottata a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti, detto contingente può essere eccezionalmente elevato fino a tre unità nel caso di richieste di collocamento fuori ruolo per incarichi di assoluta rilevanza.
3. L'eccedenza così determinata comporta il conseguente congelamento di un corrispondente numero di posti di funzione che non potranno essere messi a concorso fino a riassorbimento degli stessi.

Art. 18

1. COLLOCAMENTO FUORI RUOLO OBBLIGATORIO SENZA LIMITI NUMERICI E TEMPORALI
 - a) Presidente del Consiglio dei Ministri;
 - b) Giudice Costituzionale;
 - c) Ministro;
 - d) Viceministro;
 - e) Sottosegretario di Stato;
 - f) Componente di una Corte o giudice internazionale o dell'Unione europea;
 - g) Componente dell'Ufficio parlamentare di bilancio e personale addetto;
 - h) Alto Commissario e Commissario straordinario del Governo;